

Le regole che « deregolano »

Il 6 settembre la corte di giustizia UE (CGUE) interpellata a proposito della presenza di polline GM di mais 810, proveniente da una prova sperimentale dello stato della Baviera, nel miele prodotto dall'apicoltore tedesco Herr Bablok, ha emesso una sentenza che aprirà enormi discussioni.

Il tema del contendere era se la presenza del polline è un ingrediente del miele o una presenza fortuita inevitabile. Senza verificare come era stato calcolata la presenza di polline GM e accettando a scatola chiusa il certificato d'analisi presentato, la Corte ha sentenziato trattarsi di **ingrediente**. Vale a dire ha considerato il polline del MON810 di cui la Direttiva 2001/18/CE ne ammette la dispersione nell'ambiente non più un polline vitale e quindi rientrante nella direttiva sul rilascio nell'ambiente di OGM, bensì come regolamentato dal regolamento CE 1829/2003 che si riferisce alle derrate alimentari geneticamente modificate nel senso che essendo un alimento che contiene OGM ha bisogno di un'autorizzazione specifica. Pertanto se ne deve concludere che il miele o i prodotti mielati se contengono polline GM di qualsiasi provenienza sono da considerarsi come alimenti contenenti "**ingredienti**" ricavati da organismi geneticamente modificati e regolamentati da CE n° 1830/2003.

Pertanto questo miele non è nemmeno etichettabile come contenete meno dello 0.9% di OGM, come, infatti, è, ma addirittura non è vendibile perché l'ingrediente "Polline GM" non ha mai ricevuto nessuna autorizzazione come tale. Pertanto tutti i venditori di miele alla luce di questa sentenza dovranno caricarsi delle spese di analisi dei loro miele e se se ne trova presenza buttare il prodotto. In altri termini laddove si può coltivare mais MON 810 o patate Amflora gli agricoltori lo possono fare perché sono autorizzati dai regolamenti, mentre gli apicoltori dovranno analizzare prima il loro prodotto, ma questi lo dovranno fare anche nei paesi dove non si coltivano OGM in quanto non si può presupporre a priori che il miele sia immune da pollini di cui necessita l'autorizzazione. Inoltre le analisi hanno dei limiti di rivelazione della presenza dei pollini e quindi dato che la sentenza prevede 0% di polline GM, tutto il miele deve essere autorizzato per essere sicuri, ma ciò è impossibile. Altro aspetto è la possibilità di eseguire prove sperimentali con OGM in pieno campo, al fine di stabilire se il principio di precauzione è applicabile (per l'Italia non si pone il problema in quanto tutti i ministri succedutisi calpestando le leggi vigenti hanno proibito la coltivazione di PGM tuttavia si può sempre trovare l'individuo che in punta di diritto è disposto a fare azioni per provocare delle sentenze) e quindi questi pollini possono ritrovarsi nel miele degli apicoltori vicini e rendere loro la vita difficile.

Con questa sentenza viene dato un colpo mortale anche all'importazione di miele, attività molto fiorente. Lo si potrà fare solo se il miele non contiene pollini OGM, ma al di fuori dell'Europa è molto più facile trovare pollini OGM. Ricordiamoci che l'UE produce 200.000 t di miele ma ne importa quasi altrettante.

Sicuramente per mettere fine a questa conseguente anarchia si opterà di salvaguardare gli apicoltori e con una decisione del genere l'unica soluzione è interdire anche le prove sperimentali di OGM nell'UE, escludendo così anche la ricerca europea e non solo le agricolture dalle biotecnologie.

Altra considerazione da farsi a mio avviso è che se prima non si è mai trovato una motivazione valida per invocare la Clausola di Salvaguardia ora la CGUE l'ha fornita su un piatto d'argento a chi se ne vuole servire.